

N. R.G. 11691 \2019



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Alfredo De Leonardis	Giudice
Claudia Gheri	Giudice

letto il ricorso depositato in data 1 agosto 2019
a scioglimento della riserva assunta in data 10 maggio 2022
pronunzia il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa
da

, nato il a Brazzaville in Repubblica Democratica del Congo, CF: ,
CUI: , vestanet 6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessia
Tuttobene, dalla quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine del ricorso

RICORRENTE

Contro

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),**

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, i seguenti fatti:

è nato il 20/09/1994 a Brazzaville in Repubblica Democratica del Congo;
è di etnia/clan Larie e di religione cristiana;
è sposato e padre di 2 figli;

viveva con i genitori e i fratelli a Brazzaville e nel 2015 entrava a far parte del partito YUKI, di supporto al candidato presidente Guy Brice Parfait Kolela, di cui già faceva parte il suo prozio; non era un politico, ma aveva accettato di fare marketing per il partito nel 2015 quando glielo aveva chiesto il suo prozio materno che era il responsabile di quartiere del partito. Aveva svolto questa attività mentre era studente come altri giovani come lui: distribuiva magliette, cibo e diffondeva le date dei meeting e comizi;

era successivamente entrato nel partito in quanto il leader del partito, che era più giovane del Presidente, aveva delle buone idee e obiettivi per sviluppare il Paese con infrastrutture e politiche per il lavoro dei giovani e voleva porre fine alla guerra tra nord e sud;

il 20.3.2016 Sassou Nguesso, che deteneva il potere da oltre 30 anni, vinceva di nuovo le elezioni; i suoi oppositori, accusandolo di brogli elettorali, iniziavano a protestare con manifestazioni represses nel sangue. Nguesso inviava alcuni elicotteri per controllare la regione di Pool, in cui abitava il richiedente, per crearvi disordini inviando anche squadroni di militari (Kobra o ninja); suo fratello veniva ucciso sull'autobus durante un attacco dei ninja;

temendo per la sua incolumità, lasciava la capitale e tornava nel proprio villaggio di origine, Louingui, rifugiandosi a casa dello zio, ma dopo aver scoperto che lo zio faceva parte dei ninja, si rifugiava da un prete;

il generale della polizia Ndengue inviava alcune persone a cercarlo a casa. Spinto dalla moglie, decideva di lasciare il Paese e, tramite un conoscente che lavorava in aeroporto, otteneva un passaporto e un visto per la Cina. Il 22.4.2017 si imbarcava e giunto in Cina un contatto gli forniva dei documenti e un visto belga falso per potersi recare in Italia, dove giungeva il 2.6.2017; temeva, in caso di rimpatrio, di essere ucciso per motivi politici o per l'etnia.

Ha prodotto: certificato di nazionalità, casellario giudiziario congolese, certificato di lavoro congolese, fotocopia carta d'identità congolese, diploma congolese e attestato di fine formazione, risultati test di ingresso all'università, tesserino studente, tesserino maturità; tesserino del partito; memoria relativa alla propria storia; documenti lavorativi, attestato battesimo, dichiarazione ditta Paletti Angelo, attestati formazione in Italia, attestato Pro Patria ARC; rx ginocchia;

Con decreto diniego notificato il 23.7.2019, la Commissione, rigettava la domanda. Riteneva credibile la provenienza e la cittadinanza del ricorrente, ma non la vicenda narrata. Per questo e perché non riteneva vi fosse violenza generalizzata nella zona di provenienza, respingeva la domanda. Ad avviso della Commissione, il ricorrente non poteva essere considerato credibile per i seguenti motivi: nonostante la lunga deposizione, la sua attività politica era stata descritta in maniera generica e piuttosto stereotipata, senza che dalla stessa emergessero concreti elementi di vissuto personale, pur essendosi protratta per circa due anni; il richiedente aveva prodotto un tesserino di appartenenza al partito YUKI che tuttavia presentava come data di adesione il 22 febbraio 2018, quando ormai da mesi egli si trovava in Italia ed ascoltato sul punto lo stesso non è apparso convincente limitandosi a fornire a riguardo risposte piuttosto elusive; seppure il richiedente era stato in grado di descrivere la situazione generale e i disordini post-elettorali del 2016, altrettanto non si poteva dire per quanto riguarda gli elementi del suo vissuto personale; era apparso inoltre assai contraddittorio relativamente alla dinamica con cui, a suo dire, era stato ucciso suo fratello. Aggiungeva la Commissione che non fosse credibile che avesse lasciato la casa dello zio dopo avere scoperto che questi faceva parte delle milizie dei *ninja*: aveva erroneamente specificato che i *kobra* e i *ninja* fossero la stessa cosa, mentre di fatto si tratta di due gruppi paramilitari rivali, il primo fedele al presidente Nguesso, e il secondo all'ex primo ministro Kolelas.

Infine, relativamente alle problematiche di carattere interetnico riportate per il fatto di appartenere all'etnia Lari, il richiedente non solo era parso poco circostanziato, e le dichiarazioni non trovavano pieno riscontro nelle fonti consultate. Infine aggiungeva che la situazione dell'area di Pool era in progressivo miglioramento, anche alla luce di un cessate il fuoco siglato nel marzo del 2018.

Con tempestivo ricorso impugnava la decisione. Nel ricorso venivano ripercorsi i fatti narrati in sede di audizione e si precisava che sul tesserino del partito risultava la data del momento in cui la moglie era andata a ritirarlo, dopo che lui era espatriato come già aveva riferito in Commissione. Contestava che la Commissione avesse ritenuto di valorizzare le discordanze risultanti tra il modello C 3 e le dichiarazioni piuttosto che i chiarimenti forniti in sede di audizione. Ribadiva di aver dettagliato anche la situazione che si era creata ed in particolare la presenza dei due gruppi paramilitari non in quanto li avesse confusi bensì perché erano per lui entrambi gruppi terroristici. Ha sottolineato che il conflitto etnico, segnalato dalla stessa Commissione, era grave e che i Lari erano effettivamente perseguitati. Concludeva chiedendo il riconoscimento dello *status* e in subordine della protezione sussidiaria o della protezione speciale. Produceva ampia documentazione relativa al percorso di integrazione con buste paga sino al 2019.

Il PM non ha rilevato la sussistenza di cause ostative.

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Sentito il ricorrente all'odierna udienza del 10 maggio 2022, il Collegio riservava la decisione.

Occorre evidenziare che, con riguardo alla specifica materia, anche se l'onere probatorio incombente sul richiedente deve ritenersi, in via generale, attenuato – così come oggi esplicitato dall'art. 3, co. 5 D.Lgs 251/07 – d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *“l'onere probatorio, deve dunque essere assolto dall'istante, secondo la regola ordinaria vigente nel nostro ordinamento posta dall'art. 2697 c.c., seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio. Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato [...] non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere né di concedere il beneficio del dubbio, né di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante”* (Cass. 18353/06; vedasi da ultimo anche Cass. n. 14157/2016).

Orbene, nel caso in esame il ricorrente, a sostegno di quanto dichiarato in merito al luogo di provenienza, ai motivi del suo espatrio ed alle ragioni per le quali non intende rimpatriare, non ha indicato alcun elemento probatorio propriamente inteso, circostanza che impone di verificare se sussistano i presupposti per ritenere veritiere tali allegazioni *ex art. 3 D. Lgs cit.* L'esame congiunto delle dichiarazioni rese in sede di audizione, delle allegazioni di cui all'atto introduttivo e di quanto riferito in sede di udienza collegiale consente, secondo questo Collegio, di ritenere credibile la vicenda narrata ed in particolare il rischio di persecuzione per motivi politici del ricorrente.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione, il ricorrente era stato analitico nel riferire tutte le attività che aveva svolto per il partito ed il motivo per il quale sosteneva il loro candidato ed aveva anche spiegato precisamente le aspettative che questi aveva suscitato in lui ed in altri sul cambiamento della situazione politica, in particolare sulla implementazione delle infrastrutture e sulla pacificazione del paese diviso fra Nord e Sud, anche sotto profilo della persecuzione etnica.

In merito alla data indicata sul tesserino di appartenenza al partito il ricorrente ha ribadito in udienza quanto già riferito in Commissione e cioè che la data era quella di emissione del tesserino, arrivato a casa dopo la sua partenza: *“R. Non avevo una tesserina, ma il mio nome era registrato in una lista. Dopo, quando sono scappato, è arrivata la lettera a casa e mia moglie è andata a ritirarlo.*

Come mai, se lo sa, è arrivata questa lettera dopo che lei è scappato? R. Dopo che ho scritto il nome nella lista doveva essere approvato anche dal Ministero, dopo che abbiamo fatto le elezioni e per questo è passato un anno e mezzo e poi sono arrivate le carte D. Sul tesserino c'è scritta la data di adesione e la data di rilascio. L'adesione indica 22 febbraio 2018. La data di adesione, quindi, non è quella giusta? R. Sì, ripeto che prima di scappare io avevo messo il mio nome nelle liste e non so se questa data di adesione sia quella in cui hanno mandato la lettera a mia moglie. Poi mia moglie mi ha detto che era arrivata una busta con la tessera del partito e allora le ho detto di mandarla qua”.

Ciò che più rileva in questa sede è che il ricorrente abbia confermato e ulteriormente chiarito quanto dichiarato in precedenza in relazione al rischio di essere perseguitato per la sua appartenenza al partito di opposizione ed alla sua partecipazione a manifestazioni violente in caso di rimpatrio. Egli ha ribadito di essere fuggito quando aveva saputo che il Presidente aveva creato un gruppo di giovani per individuare e rintracciare coloro che avevano partecipato alle manifestazioni e di aver poi saputo che due suoi amici del partito erano stati uccisi. “D. Nel racconto lei dice di essere stato indicato. Ma intendeva “individuato” da qualcuno? R. Ero io il capo del gruppo dei giovani. Viene riletta la parte di verbale interessata. D. Cosa intende per “sono stato indicato per essere ucciso”? R. Quando le elezioni si sono tenute ed è stato ancora rieletto il vecchio presidente, hanno cominciato a rompere le cose e a fare disordini quelli del mio gruppo, mentre io sono scappato appena ho visto che era stato rieletto e non ho partecipato alle violenze, ma siccome ero il capo di questo gruppo e si sapeva, le autorità hanno pensato che fossi io ad aver dato l'ordine di fare questi disordini. D. Quindi lei pensa che la volessero uccidere perché è una sua deduzione o qualcuno le ha detto che volessero ucciderla? R. Quando hanno iniziato ad andare per le case a prendere i miei amici del mio gruppo allora mio zio materno mi ha chiamato e mi ha detto che dovevo scappare, così io sono andato in casa sua e quelli del partito mi hanno fatto scappare nel mio villaggio D. E lì le hanno detto che poteva essere ucciso? R. Erano già state uccise due persone del mio gruppo e per quello che mio zio ha detto che dovevo scappare”.

Si deve poi sottolineare che le contraddizioni rilevate in relazione alla vicenda della morte del fratello, possono essere spiegate per il fatto che egli aveva saputo della morte del fratello e delle modalità con cui era avvenuta solo da altre persone, non avendo assistito direttamente all'uccisione del fratello, come ha dichiarato in udienza. Inoltre tali contraddizioni non farebbero comunque venir meno i presupposti per la protezione, trattandosi di episodio collaterale che non incrina la generale credibilità del racconto.

Le dichiarazioni rese, oltre ad essere coerenti internamente, sono infatti anche in linea con le informazioni acquisite in particolare sulla repressione nel sangue dopo le elezioni del 2016 e sulla componente etnica dello scontro tra le forze governative ed i Lari. Risulta infatti che “Il dipartimento di Pool, situato vicino alla capitale Brazzaville, è stato oggetto di un'ondata di attacchi mortali dalla rielezione del presidente Denis Sassou Nguesso nell'aprile 2016. Il governo incolpa gli ex membri del gruppo di milizie sciolte Ninjas Nsiloulou per aver compiuto questi attacchi, mentre umani organizzazione per i diritti umani accusano anche le forze governative di portare questi attacchi.” (Crisis24, 17 maggio 2017, <https://crisis24.garda.com/alerts/2017/05/congo-humanitarian-crisis-declared-in-pool-department>).

Nell'aprile 2016, poco prima dell'inaugurazione di Sassou Nguesso, cittadini delusi hanno dato alle fiamme un edificio governativo in un quartiere dell'opposizione a Brazzaville. In risposta, il governo ha lanciato una campagna militare apparentemente contro la milizia sciolta Ninja guidata da Pasteur Ntoumi. Questa campagna ha preso di mira l'etnia Lari ed è stata progettata per scoraggiare la futura opposizione politica. È stato dichiarato lo stato di emergenza e le comunicazioni Internet e SMS sono state interrotte poiché il governo ha lanciato attacchi aerei e ha intrapreso un'operazione militare prolungata a Pool. (Bertelsmann Stiftung: BTI 2022 Country Report Republic Congo, 23 February 2022

https://www.ecoi.net/en/file/local/2069777/country_report_2022_COG.pdf (accessed on 3 May 2022). Il 18 aprile 2016, l'Agencia Nova così pubblicava la notizia "Gli ex ribelli sono accusati dalle autorità congolese di essere gli autori dell'attacco ad un posto di blocco avvenuto nella capitale il 4 aprile e che avrebbe provocato 17 morti e 54 arresti. I Ninja sono una delle principali forze anti-governative del paese e tra il 1997 e il 1999 hanno preso parte alla guerra civile nel paese. Tuttavia, il gruppo è stato sciolto dal pastore Ntumi dopo un accordo di pace firmato nel 2003. Le milizie erano fedeli all'ex primo ministro Bernard Kolelas, morto nel 2009 e padre di Guy-Brice Parfait Kolelas, il secondo classificato alle recenti elezioni presidenziali del 20 marzo che hanno sancito la rielezione del presidente Denis Sassou-Nguesso, al potere da oltre 30 anni (Agenzia Nova, 18 aprile 2016, I raid aerei condotti lo scorso 5 aprile dalle forze governative della Repubblica del Congo nella regione sud-orientale di Pool

<https://www.agenzia-nova.com/a/571f47f958b1f4.93370943/1335459/2016-04-18/congo-brazzaville-amnesty-international-forze-governative-hanno-colpito-aree-residenziali-nella-regione-di-pool-2>). Amnesty International ha affermato che "gli attacchi aerei contro aree residenziali nella regione sud-orientale di Pool, in Congo, che avrebbero provocato morti, vittime e la distruzione di proprietà, comprese chiese, scuole e strutture mediche, rappresentano un uso illegale della forza letale da parte delle forze di sicurezza. Sono una chiara violazione degli obblighi internazionali del Paese in materia di diritti umani, compreso il diritto alla vita, e dovrebbero essere oggetto di un'indagine approfondita, indipendente e imparziale. Testimoni oculari hanno riferito all'organizzazione che il 5 aprile gli elicotteri hanno sganciato almeno 30 bombe su aree residenziali, tra cui una scuola nella città di Vindza dove l'obiettivo era una casa che era la residenza del pastore Frederic Ntumi, leader dei "Ninja" armati gruppo". Il governo ha accusato i "Ninja" delle violenze del 4 aprile nella capitale Brazzaville. Successivamente le città di Soumouna e Mayama sono state attaccate. Un testimone oculare ha detto ad Amnesty International di aver visto almeno 30 cadaveri tra Soumouna e Ngula, un villaggio situato a circa 8 km. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/republic-of-congo-air-strikes-hit-residential-areas-including-schools/> 18 aprile 2016, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/republic-of-congo-air-strikes-hit-residential-areas-including-schools/>

Le divisioni etniche e regionali rimangono potenti fonti di conflitti politici e violenti nella Repubblica del Congo, con Sassou Nguesso che in genere eleva i lealisti etno-regionali della regione settentrionale della Cuvette al di sopra degli interessi di quelli del sud più popoloso. L'esercito è composto principalmente dall'etnia Mbochi, che è il gruppo etnico di Sassou Nguesso. Lari e Kongo etnici nel sud, in particolare nella regione di Pool, rimangono vulnerabili alle repressioni del governo, che potrebbero potenzialmente riaccendere tensioni e conflitti. Come nei precedenti periodi di revisione, Sassou Nguesso eleva spesso le persone dalla sua regione natale della Cuvette a posizioni ministeriali e militari chiave, limitando il grado in cui può verificarsi un'autentica integrazione e riconciliazione. Allo stesso modo, i partiti politici nella Repubblica del Congo sono ampiamente distribuiti lungo linee etnoregionali. Ad esempio, il PCT al potere di Sassou Nguesso trae sostegno principalmente dalle regioni settentrionali []; Brazzaville e la circostante regione di Pool hanno ampiamente sostenuto Guy Brice Parfait Kolélas e l'MCDDI, sebbene Kolélas e il partito fondato da suo padre si siano separati da allora. [] Il continuo dominio e il favoritismo del nord di Sassou Nguesso non fa che esacerbare la posizione dei popoli del sud nella società congolese e spesso funge da fonte di conflitto tra le milizie locali e le forze governative. (Bertelsmann Stiftung: BTI 2022 Country Report Republic Congo, 23 February 2022

https://www.ecoi.net/en/file/local/2069777/country_report_2022_COG.pdf (accessed on 3 May 2022). Secondo Minorities at Risk, i Lari godettero del potere dopo la decolonizzazione sotto i presidenti Abbe Fulbert Youlou e Alphonse Massamba-Debat. Il potere è passato agli Mbochi sotto Denis Sassou-Nguesso e di nuovo ai meridionali nel 1992. Dopo la guerra civile nel 1997, il potere è tornato agli Mbochi. Da allora, Minorities at Risk sostiene che "i Lari hanno subito notevoli discriminazioni politiche, poiché Nguesso favorisce il proprio gruppo etnico all'interno del governo". Tuttavia, aggiunge anche che "[d]nostante la discriminazione politica, i Lari non sono discriminati

economicamente". È quindi la loro privazione dei diritti politici che alimenta il sostegno a gruppi come i Ninjas.³⁹ (Australian Government, Refugee review tribunal, Country Advice Congo (Brazzaville) 24 febbraio 2011, p. 7, <https://www.refworld.org/pdfid/4e521e6d2.pdf>)

Nel caso in esame, tenuto conto che il ricorrente ha circostanziato in maniera adeguata la domanda, ha fornito tutti gli elementi in suo possesso riguardo ai motivi a suo fondamento, le dichiarazioni rese, che altresì risultano coerenti internamente e confortate dalle informazioni sul paese di origini aggiornate e ufficiali, devono essere considerate veritiere alla luce dei criteri indicati dall'art. 3 comma 5 d. lgs 251/2007.

Il Collegio, pertanto, non dubita che sia fondato e attuale il rischio per il ricorrente di essere perseguitato per motivi politici con implicazioni etniche. Lo *status* di rifugiato, infatti, può essere riconosciuto allo straniero che abbia un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione. In particolare, la condizione di «rifugiato» può essere accordata al cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (art. 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 251/2007).

Nella Repubblica Democratica del Congo, a quanto risulta dalle informazioni sopra riportate, l'opposizione politica (YUKI, e precedentemente MCDDI), rappresentata tuttora dai popoli del Sud, in gran parte di etnia Lari, viene repressa con azioni che comportano gravi violazioni dei diritti fondamentali. Gli atti di persecuzione che potrebbe subire il ricorrente in ipotesi di rientro in patria hanno dunque le caratteristiche di cui all'art. 7 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 251/2007: ovvero consistono in "provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio". Inoltre, il fatto di avere già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire nuovamente persecuzioni o danni gravi, come previsto da già subiti art. 3 comma 4 del d. lgs 251/2007.

Per quanto riguarda la protezione interna, lo Stato non può offrire protezione ai sensi dell'art. 5, lett. c) del D.Lgs. 251/2007, trattandosi dello stesso agente persecutore.

Si ritengono, pertanto, integrati tutti i presupposti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e del D.Lgs. 251/2007 in assenza di cause ostative segnalate dal PM o rilevate d'ufficio dal Collegio.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerando che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la resistente è un'amministrazione statale, sicché l'applicazione del principio della soccombenza determinerebbe la condanna dell'amministrazione statale ad un pagamento in favore di sé stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce lo *status* di rifugiato a _____, nato il _____ a Brazzaville in Repubblica Democratica del Congo, CF: _____, CUI: _____; nulla in punto spese.

Dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Brescia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2022

Il Presidente Est.

Dott.ssa Mariarosa Pipponzi